Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In data 7/04/2017 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione per l'importo finanziato lordo di Euro 31.200,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 260,00 ciascuna.
Previa emissione di conteggio estintivo del 18/07/2018, dopo la scadenza di n. 15 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo non venivano abbuonate somme a titolo di rimborso di costi non maturati.
Con reclamo del 5/11/2018 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni bancarie e finanziarie per complessivi Euro 1.365,00 ed invocava la nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione per violazione dell'art. 125 *novies* T.U.B., stante, a suo dire, la mancanza di accordo scritto con l'agente/mediatore prima della sottoscrizione del finanziamento, oltre spese legali.
Il resistente vi riscontrava deducendo di nulla dovere rimborsare, stante la natura *up front* delle commissioni applicate e la non retrocedibilità degli oneri assicurativi poiché non sostenuti dal ricorrente, mentre per le quote insolute incassate in eccedenza riferiva di aver messo a disposizione del ricorrente Euro 972,56.
Con ricorso del 17/05/2019 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo, aggiunge che la sua rete distributiva consta di agenti in attività finanziaria che non svolgono attività posteriori alla conclusione del contratto, come specificato nelle condizioni generali di contratto a proposito della destinazione delle commissioni d'intermediazione, produce a tal fine copia della fattura e dettaglio emessa dall'intermediario intervenuto, deduce che ex art. 125 *novies* T.U.B. l'accordo scritto tra mutuatario e intermediario del credito è necessario solo qualora sia il primo a pagare il compenso direttamente al secondo, mentre nel caso di specie la commissione era inglobata nei costi del finanziamento e corrisposta dal mutuante, e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare si ritiene infondata la domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione per mancata stipula per iscritto del contratto tra ricorrente ed intermediario del credito intervenuto, posto che in base a giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017) i requisiti formali di trasparenza previsti dall'art. 125 *novies*, comma 2, TUB sono richiesti solo laddove il compenso venga versato direttamente dal mutuatario all'intermediario e non, come nel caso di specie, allorquando sia computato fra i costi del finanziamento (in tal caso, quanto indicato nel contratto di finanziamento assolve agli oneri di trasparenza). Inoltre, l'intermediario intervenuto è un agente in attività finanziaria e non un mediatore creditizio.
Peraltro, dall'eventuale violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 125 *novies*, comma 1, TUB non può derivare la nullità della clausola di previsione del relativo onere, in quanto al vizio comportamentale, a differenza del vizio strutturale del contratto, può conseguire solo la responsabilità dell'intermediario da inadempimento contrattuale e l'obbligo da parte di questo di risarcire il danno cagionato (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenze nn. 26724 e 26725 del 19/12/2007; ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 9584/2017). Né il ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento del danno.
Oltre a ciò, oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuarne la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front*. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi* up front *opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring*. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi* up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che le commissioni di istruttoria hanno natura *recurring* poiché remunerano anche attività continuative del prestito ("gestione rete vendita") e quelle di intermediazione hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al rimborso di Euro 1.220,06 per commissioni di intermediazione, e, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 105 rate residue del prestito, al rimborso di Euro 451,50 per commissioni di istruttoria, per totali Euro 1.671,56, da contenersi nel limite della domanda avanzata di Euro 1.365,00.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) -

data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.365,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI